



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE ALL'INTERNO DELLA RETE
FORMATIVA E EXTRA RETE FORMATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA'
DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI
FORMATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21, C.F. 00196350904 nella persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica presso la medesima;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F e P.IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

- ASL Cagliari (di seguito denominata Azienda convenzionata), con sede legale in Cagliari, Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12 - C.F. e P.IVA n. 03990560926, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Marcello Tidore, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12/07/2017 che adotta il nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999;

VISTO il testo del nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, che al suo interno disciplina anche i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 86 del 16/02/2009, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

VISTA la Deliberazione n. 152 adottata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in data 18/02/2014 che approva lo schema della presente Convenzione;

VISTA la Deliberazione n. 31/9 del 17/06/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo relative all'incorporazione nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata";

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda convenzionata mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU, le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative dei medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari od integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede delle Scuole di Specializzazione, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'AOU e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica, attraverso l'invio di apposito verbale.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.lgs. n. 368 del 17/08/99 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno

inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o di servizio.

Art. 6

L'Università assolve alle prescrizioni di cui all'articolo 41 del D.lgs n. 81/2008 ('Sorveglianza Sanitaria') per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente dell'Azienda ospitante.

Art. 7

L'Azienda Convenzionata presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi, per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'AOU dall'Azienda Convenzionata.

L'AOU provvede a farsi carico dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione.

L'Azienda convenzionata si impegna a comunicare tempestivamente alla AOU gli eventuali infortuni del medico in formazione specialistica, al fine di poter effettuare le attività di propria competenza.

Art. 8

Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 9

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo", accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutor, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi od altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

ART. 11

I medici in formazione specialistica nell'espletamento della propria attività sono tenuti al rispetto della normativa sulla privacy prevista dal Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii .

ART. 12

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è in esclusiva quello di Cagliari.

Art. 13

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà validità di 5 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo di tempo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 14

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 14 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021.

Letto confermato e sottoscritto,

**Università degli Studi di
Sassari**

Il Rettore
(Prof. Gavino Mariotti)

**Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari**

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)

ASL Cagliari

Il Direttore Generale
(Dott. Marcello Tidore)
